

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

**SENTENZA SU RICORSO N. 10/2023-2024 PROPOSTO DALLA ASD
NBB MAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL
COMUNICATO UFFICIALE N. 1559 DEL 15.1.2024 DEL GIUDICE
SPORTIVO REGIONALE SERIE C. 21.**

visto il reclamo proposto dalla ASD NBB MAZZANO avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 1559 DEL 15.1.2024 del Giudice Sportivo Regionale Serie C. 21, con cui è stata comminata tra l'altro la

- All. Vincenzo Lovino Elicio squalifica per due gare per proteste avverso decisioni arbitrali e per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso e/o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 32,1a RG, art. 33,1a RG art. 33,1/1c RG] a fine partita.

La reclamante, con comunicazione del 19.1.2024, ha proposto reclamo e, successivamente, con memoria del 22.1.2024 ha integrato i motivi. La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 24.1.2024 ore 15.00. In tale udienza è comparso il sig. Ivan Imperadori per la società reclamante nonché il tesserato Vincenzo Lovino personalmente che si sono riportati al reclamo ed hanno insistito per la rideterminazione della pena, negando però che sia stato posto in essere qualsivoglia comportamento intimidatorio e/o minaccioso nei confronti degli arbitri da parte del coach Lovino. La Corte si è riservata e, successivamente, a scioglimento della riserva, ha disposto un supplemento istruttorio, sentendo a chiarimenti il 2° arbitro, il quale ha confermato integralmente il rapporto arbitrale e le frasi intimidatorie e minacciose profferite dal Lovino nei loro confronti, così come riportate nel referto arbitrale e, in particolare la frase: **“il video della partita andrà in Federazione e Voi non arbitrerete mai più”**, ribadendo che il tesserato in questione ha oltretutto accompagnato le frasi irrispettose e intimidatorie nei confronti degli arbitri con una gestualità particolarmente plateale e aggressiva consistente nel puntare il dito in faccia agli arbitri e ponendosi ad una distanza molto ravvicinata da loro. Peraltro, il tesserato Lovino, nel corso della sua audizione, pur negando di aver mai avuto un comportamento minaccioso e/o intimidatorio, ha riconosciuto e ha ammesso di aver usato espressioni irrispettose nei confronti degli arbitri, affermando però, a sua parziale discolpa, che la sua

irruenza è stata amplificata dal comportamento degli arbitri che hanno rifiutato qualsivoglia richiesta di dialogo, rimanendo muti e impassibili di fronte alle sue richieste di chiarimenti.

La Corte, pur apprezzando il comportamento tenuto dal tesserato Lovino che, nel corso della sua audizione, si è più volte scusato per il suo comportamento, non può esimersi dal rilevare che le frasi profferite all'indirizzo degli arbitri accompagnate da una gestualità smaccatamente plateale integrano la condotta intimidatoria e minacciosa nei confronti degli arbitri.

La Corte, infine, pur dando da atto che il tesserato nel corso della sua audizione si è ripetutamente scusato, ritiene che il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di 1° sia proporzionato alla condotta del tesserato, considerato anche il ruolo da questi rivestito e che le scuse offerte in sede di audizione, per quanto apprezzabili, non costituiscano elemento sufficiente per procedere a una rideterminazione della sanzione inflittagli. Ciò premesso, l'impugnazione si appalesa infondata e, quindi, e deve esser rigettata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di 1°, disponendo l'incameramento del 100% del contributo a carico della Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.